



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE ESPERTE IN SUPPORTO TRA PARI – A.I.P.E.S.P.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata.

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice civile e della Legge 14/01/2013 n. 4, un'Associazione Professionale denominata "Associazione Italiana Persone Esperte in Supporto tra Pari" – in sigla AIPESP.

L'Associazione ha sede legale in Bologna, Via San Felice 25, presso la sede dell'Istituzione G. F. Minguzzi. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire sedi periferiche regionali, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, acconfessionale e non discriminatoria, privatistica e si fonda sulla partecipazione volontaria dei propri associati, senza vincolo di rappresentanza esclusiva.

L'Associazione non ha limite di durata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati, con la maggioranza prevista dalla legge.

Non è previsto un tetto massimo al numero degli associati.

Art. 2 - Persone Esperte in Supporto tra Pari (ESP), competenze, abilità e attività.

L'Associazione intende accogliere e promuovere il profilo professionale della Persona Esperta in Supporto tra Pari.

In termini generali la persona esperta in supporto tra pari, di seguito ESP, mette a disposizione la propria competenza esperienziale in vari ambiti di riferimento, differenti a seconda della specifica esperienza vissuta, ad esempio disagio mentale, dipendenza da sostanze da abuso, carcere, accumulo seriale, ludopatie, malattie protratte in generale nel tempo, familiare di persona con patologia o disabilità, altro.

L'AIPESP attraverso i suoi organi collegiali, esaminerà la richiesta di adesione da parte di soggetti con altre forme di competenza esperienziale, diverse da quella prevalente afferente all'area della salute mentale, e le possibili forme di integrazione con le attività professionali promosse dall'AIPESP.

L'ESP con esperienza diretta di disagio psichico, rientra nel profilo del *peer supporter* secondo il programma QualityRights 2019, dell'OMS. L'ESP offre il proprio supporto, in modo professionale, nei diversi contesti dei servizi di salute mentale e della comunità, favorendo la crescita del benessere delle persone con disagio psichico, valorizzando in

questi il percorso di *recovery* attraverso il proprio sapere esperienziale, esprimendolo in varie forme ed ambiti, riconducibili principalmente alle seguenti attività:

- 1) supporto tra pari e accompagnamento alla recovery: offrire vicinanza e sostegno alla pari nella relazione d'aiuto con le persone che vivono un disagio psichico, creando opportunità di condivisione del sapere esperienziale, testimoniando percorsi efficaci, alimentando e generando speranza nella guarigione. Sostenendo percorsi di autonomia e di riscoperta delle competenze personali, relazionali e sociali, portando il valore aggiunto del supporto tra pari al processo di recovery, e accompagnando la persona nell'uso delle risorse proprie e della società, collaborando allo sviluppo delle competenze necessarie per una vita piena, verso una ricerca della migliore qualità di vita possibile.
- 2) promozione del benessere e salutogenesi: favorire opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona, all'interno delle famiglie, nei gruppi, nelle comunità e nelle diverse aggregazioni sociali; valorizzando autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità e promuovendo attività creative e culturali, volte a sviluppare benessere;
- 3) testimonianza e contrasto allo stigma: sensibilizzare e contrastare atteggiamenti di pregiudizio e stigma verso il disagio mentale condividendo la propria storia e la propria esperienza in contesti gruppal, educativi e formativi, promuovendo nella popolazione conoscenza e consapevolezza delle difficoltà che vivono le persone con problematiche di salute mentale legate ai pregiudizi e all'esclusione, valorizzando le risorse personali, relazionali e sociali di cui sono portatrici.
- 4) integrazione con altre professionalità e protagonismo: collaborare con gli operatori sanitari, sociali, educativi e con i volontari, favorendo un dialogo e un coordinamento basato sulla sinergia dei ruoli e delle competenze tra tutti gli stakeholder coinvolti; svolgere un ruolo di ponte tra utenti e operatori fondato sul sapere esperienziale condiviso; costruire modelli di collaborazione con gli altri professionisti nell'ottica dello sviluppo globale della persona, del fare-assieme, del dialogo, della co-progettazione e della co-produzione, della ricerca valutativa con i servizi; formare sull'orientamento alla recovery e sul supporto fra pari professionisti sanitari, sociali, educativi
- 5) attività di advocacy e tutela dei diritti: operare per la difesa della dignità e dei diritti delle persone con sofferenza mentale e per la qualità delle cure, attraverso la prevenzione delle forme di coercizione, il sostegno a una pratica dei servizi orientata alla recovery, al protagonismo e al rispetto dei diritti umani nelle strutture di salute mentale e socio assistenziali, come da Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN 2006), e QualityRights WHO (2019), per una nuova cultura riguardo alla condizione delle persone con disabilità, attraverso il sostegno all'inclusione lavorativa degli ESP nei contesti in cui si opera per la salute mentale; condividere la conoscenza sui servizi e sulla loro organizzazione, sulle leggi attinenti la salute mentale, sul territorio e sulle

opportunità di inclusione sociale e lavorativa svolgendo anche funzioni di orientamento.

L'ESP con esperienza di familiare in salute mentale offre supporto ad altri suoi pari familiari di persone che soffrono di un disagio psichico. Le attività sono rivolte a offrire prossimità e sostegno alla pari nella relazione d'aiuto con i familiari che si confrontano con il disagio psichico di un congiunto, in contesti individuali e gruppal, sostenendoli nel recupero del benessere personale e nella sperimentazione di strategie che promuovono la reciproca autonomia e il percorso evolutivo della famiglia, accompagnando il familiare nell'uso delle risorse proprie e della società. Le attività di promozione del benessere e salutogenesi, testimonianza e contrasto allo stigma, integrazione con altre professionalità e coprogettazione, advocacy, saranno svolte in una prospettiva che valorizza il protagonismo e le risorse di tutti i membri della famiglia.

La professione di ESP può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, sia all'interno dei Servizi Pubblici e del Terzo Settore, che in contesti privati.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione è organizzata secondo criteri di rappresentatività, sussidiarietà e democraticità.

L'Associazione rappresenta, tutela e concorre a promuovere la figura dell'ESP e ha come scopo quello di:

- 1) promuovere la cultura del supporto tra pari, favorendo la discussione e la ricerca di soluzioni ai problemi relativi alla diffusione e alla pratica del supporto tra pari, all'interno dei Servizi, della comunità, del privato sociale, del mondo del lavoro e dell'Università;
- 2) promuovere il riconoscimento della figura dell'ESP nelle sedi Istituzionali competenti, per accreditarne il profilo professionale, il percorso formativo e la posizione lavorativa;
- 3) promuovere e sostenere la ricerca sul sapere esperienziale e la ricerca in coproduzione, producendo evidenza attraverso i metodi della ricerca emancipatoria e partecipativa;
- 4) promuovere la formazione nel supporto tra pari, organizzando direttamente attività formative o riconoscendo e accreditando attività formative organizzate da altri, purché rispondenti ai principi e ai valori riconosciuti dall'Associazione;
- 5) rilasciare Attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della Legge 4/2013;
- 6) valorizzare le competenze e promuovere l'aggiornamento professionale degli associati;

Rossella Monti

- 7) promuovere la collaborazione con soggetti pubblici e privati e il confronto tra ESP e operatori, per favorire l'incontro tra le due forme di competenza, quella fondata sul sapere esperienziale e quella del sapere professionale;
- 8) vigilare sul rispetto delle regole di comportamento, riportate nel codice deontologico dell'Associazione, e sulla qualità, appropriatezza e specificità delle prestazioni offerte dagli associati, che devono mantenersi all'interno del profilo di attività dell'ESP e non sovrapporsi con prestazioni di carattere sanitario o ascrivibili a discipline riconducibili a professioni organizzate in Ordini e Collegi;
- 9) promuovere le forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, come previsto dalla Legge 4/2013, per garantire informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti, nonché, in caso di contenzioso con i singoli Soci, raccogliere contestazioni o reclami;
- 10) organizzare attività:
 - a. di promozione, informazione, sensibilizzazione e supporto economico, utili allo sviluppo del profilo professionale dell'ESP, nonché iniziative economiche di sostegno a progettualità specifiche anche di carattere locale o individuale;
 - b. di supporto ad iniziative e programmi di altri Enti e Istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione.

Art. 4 - Gestione dei fondi

Le entrate dell'Associazione che vanno a costituire il fondo comune sono costituite da:

- quote di iscrizione degli associati;
- qualsiasi contributo pubblico o privato;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi conseguiti dallo svolgimento delle attività anche commerciali;
- eredità, donazioni e lasciti;
- altri beni acquisiti nel corso della vita dell'Associazione.

I fondi, gli avanzi di gestione, le riserve e i capitali dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in forma indiretta, fra gli associati, i lavoratori, i collaboratori, gli amministratori e gli altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione vengono impiegati per la copertura delle spese di gestione corrente dell'Associazione e per la realizzazione di attività direttamente

pertinenti agli scopi dell'Associazione o di attività ad esse connesse, quali ad esempio, l'organizzazione di attività o di eventi formativi o informativi, il sostegno ad attività formative organizzate da altri, il sostegno economico a favore di singoli associati che presentino motivata richiesta per la partecipazione ad esempio ad eventi formativi, ed altro.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dei fondi dell'Associazione. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

Art. 5 - Formazione

L'AIPESP organizza direttamente in proprio corsi di formazione prioritariamente indirizzati ai propri associati o eventi formativi di aggiornamento oppure riconosce e promuove iniziative formative organizzate da altri, sia per le persone che si devono ancora formare, sia per quelle già formate. La formazione deve rispondere a specifici requisiti di appropriatezza e coerenza con la visione e i valori promossi dall'Associazione e specificati all'interno di raccomandazioni preparate col supporto del Comitato Tecnico Scientifico e nel rispetto delle linee-guida dallo stesso elaborate.

L'Associazione provvede ad aggiornare il proprio sito web, pubblicizzando i propri corsi ed eventi formativi, così come le attività di formazione organizzate da altri e riconosciute come adeguate e coerenti con la visione, i principi e le finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Gli associati

Possono associarsi all'AIPESP le persone fisiche che abbiano una specifica esperienza diretta nel disagio psichico, nella frequentazione dei servizi socio-sanitari e nella recovery e persone con competenza esperienziale differente. Possono associarsi anche Enti, Organismi, Istituzioni di natura pubblica o privata aventi finalità convergenti con gli scopi dell'Associazione.

1) Gli associati si dividono in:

- a. Soci fondatori: sono quei soci, persone fisiche, che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, oppure attivamente e in prima persona alla stesura della Carta Nazionale e/o alla costituzione dell'AIPESP e che hanno condiviso la visione, i valori e gli obiettivi fondativi della Associazione nella sua fase di costituzione;
- b. Soci esperti: quei soci, persone fisiche, che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e che esercitano la professione di ESP

Rosella Monte

- con competenze esperienziali, professionali e requisiti formativi adeguati e come tali riconosciuti dall'Associazione;
- c. Soci in formazione: quei soci, persone fisiche, con pregressa esperienza di disagio e di recovery, con competenze professionali e requisiti formativi non ancora adeguati e che dal momento dell'iscrizione hanno avviato un percorso formativo e di acquisizione di competenze in supporto tra pari e nel lavoro di ESP;
 - d. Soci onorari: persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo una competenza esperienziale e non potendo perciò esercitare come ESP, si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell'Associazione e possono perciò arricchirne visione e capacità.
- 2) Le domande di adesione all'Associazione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo:
- a. la domanda dovrà includere una lettera di motivazione e la dichiarazione di condivisione degli scopi dell'AIPESP e di accettazione dello Statuto e del Codice Deontologico dell'Associazione stessa.
 - b. il Consiglio Direttivo darà riscontro a tutte le domande pervenute entro il termine di novanta giorni, esprimendosi circa l'accettazione o meno e motivando in modo chiaro e sintetico, in caso di diniego, le ragioni della mancata accettazione della domanda.
 - c. all'atto dell'accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo, con giudizio insindacabile, assegnerà l'ESP entrante a una delle categorie di cui all'art. 6.

Art. 7 - Partecipazione alla vita associativa e obblighi degli associati

Il Consiglio Direttivo tiene puntualmente aggiornato il registro degli associati, contenente l'elenco nominativo di ciascuno, con indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di residenza, indirizzo e-mail e tipologia di associato.

Ogni associato ha diritto di partecipare alla vita associativa.

Esercita personalmente il diritto di voto, partecipando alle assemblee. Ha l'obbligo di osservare le regole previste dallo statuto e dal Codice Deontologico, nonché quello di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione.

La partecipazione alla vita dell'Associazione e il mantenimento dell'iscrizione prevede il pagamento annuale della quota associativa e l'impegno personale al continuo aggiornamento delle proprie competenze professionali, attraverso la partecipazione alle attività seminariali o di formazione promosse o riconosciute dall'Associazione. Il pagamento della quota associativa è legato al singolo associato, non è ammessa la trasferibilità della quota e dei relativi diritti ad altri.

La condizione di socio AIPESP si perde per morte, recesso, decadenza o radiazione.

L'associato può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o messaggio PEC) da inviarsi al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che eventualmente straordinari.

L'associato viene radiato se con il suo comportamento danneggia in qualunque modo moralmente o materialmente l'Associazione, ovvero non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nel codice deontologico. Su iniziativa del Consiglio Direttivo, la radiazione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria.

Contro la decisione di radiazione l'associato può ricorrere alla Commissione Etica entro dieci giorni dal ricevimento in forma scritta del provvedimento di radiazione.

Il ricorso dovrà essere indirizzato alla Commissione Etica a mezzo raccomandata PEC o AR. La Commissione Etica delibererà sul ricorso con votazione a maggioranza. La decisione sarà inoppugnabile e vincolante per le parti.

Quando per qualsiasi caso si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il segretario;
- e) Il tesoriere;
- f) Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- g) La Commissione Etica;
- h) L'Organo di Controllo se nominato.

Tutti gli organi elettivi hanno durata triennale.

La mancata partecipazione per tre sedute consecutive nel corso di un anno in uno qualunque degli Organi o incarichi dell'Associazione da parte di un membro ivi nominato, ne comporta la decadenza dell'incarico.



Rossella Monti

Art. 9 - L'Assemblea Ordinaria degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'esame del rendiconto dell'esercizio.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'Associazione;
- b) l'approvazione del rendiconto preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina dei membri della Commissione Etica ;
- e) la nomina dei membri dell'Organo di Controllo;
- f) gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali. Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altri associati con delega scritta. Ciascun associato non può cumulare più di tre deleghe.

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera raccomandata, PEC e/o e-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea può svolgersi altresì con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi previsti. In caso di riunioni tenute con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, il loro funzionamento seguirà quanto previsto dalla legge.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati, e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche del Vicepresidente, da un associato nominato dall'Assemblea stessa. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli associati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; il verbale sarà pubblicato sul sito.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria degli associati

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- sulle modifiche del codice deontologico;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal regolamento alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'Associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un numero dispari deciso dall'Assemblea ordinaria, al momento della nomina del Consiglio, fra un minimo di sette a un massimo di venticinque consiglieri, scelti fra gli associati, di cui almeno tre scelti tra i Soci Fondatori, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la prima volta il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi, tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) cura i rapporti con il Ministero delle Imprese edel Made In Italy, assolvendo a tutti gli adempimenti richiesti, anche in relazione a quanto previsto dalla Legge 4/2013;
- b) vigila sulla corretta tenuta degli Elenchi di cui alla Legge 4/2013;
- c) dà attuazione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) redige e presenta all'Assemblea il bilancio o rendiconto consuntivo e la relazione sullo svolgimento delle attività dell'associazione;
- e) definisce le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari, provvedendo alla comunicazione ai soci dell'eventuale variazione;
- f) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, sulla loro accettazione, decadenza, radiazione e recesso, sottoponendole all'assemblea nei casi previsti;
- h) attribuisce la categoria di socio sostenitore su indicazione dell'assemblea o di singoli associati;
- i) indica quali tra i soci fondatori possono svolgere l'attività di ESP, assegnando il ruolo di socio esperto e riconoscendo competenze esperienziali e formative adeguate a tale ruolo;
- j) valuta il passaggio da Socio in formazione a Socio esperto, in base ai percorsi formativi effettuati e alle competenze acquisite;
- k) è l'organo competente per l'adozione dei provvedimenti disciplinari: ammonizione, sospensione, radiazione, secondo criteri di gradualità;
- l) nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- m) ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- n) istituisce e/o sopprime le eventuali sedi secondarie, sezioni, uffici di rappresentanza e delegazioni territoriali dell'Ente e ratifica le nomine degli eventuali coordinatori e/o delegati incaricati dal Presidente;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un suo membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da

almeno un terzo dei componenti; è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. In caso di riunioni tenute con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, il loro funzionamento seguirà quanto previsto dalla legge.

La convocazione è inoltrata via mail con sette giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario o da membro del Consiglio Direttivo a tale scopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono pubblicati sul sito per estratto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e la presenza del Presidente o del Vice Presidente; le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente o di chi presiede la riunione prevale.

Il Consiglio Direttivo può richiedere ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro o commissioni lo studio e la soluzione di problemi specifici; i gruppi di lavoro e le commissioni possono includere anche non associati.

Nomina i soci onorari.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare di volta in volta eventuali rimborsi da versare alle persone associate che abbiano sostenuto in proprio spese su incarico dell'Associazione.

Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che dovrà deliberare in merito alla conferma della loro carica. Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, il Consiglio Direttivo si considera decaduto, e l'assemblea dei soci deve essere convocata per procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Svolge funzioni di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento tale rappresentanza è devoluta al Vicepresidente.

Rossella Monti

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria.
- b) Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) Sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- d) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci;
- e) In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
- f) Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'Associazione;
- g) Il Presidente al termine del proprio incarico, nel caso non sia rieletto, assume la qualifica di Presidente Onorario.

Art. 13 - Vice-presidente:

Il Vice-presidente:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo
- b) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia assente o sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni;
- c) mantiene i contatti con le eventuali sezioni o sedi regionali ed informa il Consiglio Direttivo.
- d) qualora sia impossibilitato in forma provvisoria o definitiva, le funzioni presidenziali vengono assunte dal Consigliere più anziano per età disponibile.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo
- b) agisce sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo curando in nome e per conto dell'Associazione funzioni di natura operativa nell'Amministrazione generale della stessa;
- c) viene individuato all'interno del Consiglio Direttivo oppure all'esterno dello stesso come una figura indipendente;
- d) redige e pubblica i resoconti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- e) gestisce la corrispondenza in entrata ed in uscita dall'Associazione;

- f) riceve le domande di ammissione all'Associazione;
- g) cura l'aggiornamento del sito web.



Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) viene eletto dal Consiglio Direttivo e scelto tra i membri dello stesso;
- b) riceve la delega per la gestione ordinaria dei fondi finanziari, per la raccolta delle quote associative, dei contributi dai sostenitori e di altri soggetti economici e istituzionali;
- c) dipende funzionalmente dal Presidente, al quale deve fornire una continua informazione sulla posizione finanziaria dell'Associazione anche a garanzia della responsabilità del Presidente verso terzi;
- d) gestisce il fondo comune associativo nell'ambito stabilito dal Consiglio Direttivo;
- e) ha la responsabilità della cassa dell'Associazione;
- f) tiene i libri contabili e altri eventualmente richiesti dalle vigenti norme di legge o statutarie;
- g) cura la predisposizione delle bozze dei bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi dell'Associazione, al fine di sottoporli al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione.

Rosella Monti

Art. 16 - Comitato Tecnico-scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'organo di consulenza e approfondimento dell'Associazione. È Istituito dal Consiglio Direttivo e fornisce al Consiglio stesso consulenza, collaborazione e supporto per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. È composto per almeno un terzo da Soci ESP e da personalità provenienti dal mondo accademico, scolastico, associativo o istituzionale e garantisce standard qualitativi elevati.

Il comitato dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo nomina, quindi non oltre tre anni, rinnovabili alla concomitante naturale scadenza del Consiglio Direttivo o ogni qualvolta il Consiglio Direttivo venga rinominato. Il comitato è convocato dal Presidente su richiesta di almeno due membri e in ogni caso almeno due volte all'anno.

Il Comitato tecnico-scientifico

- a) ha funzioni consultive e si configura come struttura tecnico-scientifica di supporto agli altri organi dell'Associazione;

- b) fornisce pareri ed elabora le linee guida per l'aggiornamento continuo degli associati, in osservanza di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lett. d) della Legge 4/2013;
- c) monitora la qualità della formazione sia degli associati sia dei programmi formativi svolti;
- d) predispone programmi formativi per conto dell'Associazione, di cui sarà data informazione sul sito;
- e) si riunisce almeno una volta all'anno oppure ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le sedute del CTS sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto e le decisioni sono adottate esclusivamente a maggioranza dei presenti.

Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica un membro, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo membro. Se la maggioranza dei membri del comitato cessa dal proprio ufficio, il comitato si considera decaduto, e il Consiglio Direttivo deve essere convocato per procedere alla nomina del nuovo comitato.

Art. 17 - Commissione Etica

La Commissione Etica è formata da un minimo di tre ad un massimo di nove Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci, con incarico della durata di tre anni, rieleggibili. Ha il compito di curare l'aggiornamento del Codice Etico dell'Associazione, in accordo con la normativa nazionale e internazionale.

La Commissione Etica svolge le seguenti funzioni:

- elegge un Coordinatore;
- verifica e confronta le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse;
- esprime pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici;
- gestisce la pagina del sito web sui temi etici relativi al ruolo dell'ESP;
- si esprime su questioni relative a conflitto di interesse che riguardino i Soci;
- si esprime sui ricorsi presentati da Soci sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- esamina e relaziona al Consiglio Direttivo eventuali reclami di beneficiari di prestazioni offerte da parte di membri dell'Associazione;
- si esprime sui ricorsi in materia di radiazione dall'Associazione decisi dal Consiglio Direttivo;
- svolge attività di supporto e consulenza nella preparazione e presentazione di progetti di ricerca.

Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica un membro, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo membro. I membri nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che dovrà deliberare in merito alla conferma della loro carica. Se la maggioranza dei membri della commissione cessa dal proprio ufficio, la commissione si considera decaduta, e l'assemblea dei soci deve essere convocata per procedere alla nomina della nuova commissione.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) controlla la gestione finanziaria della Associazione;
- d) effettua periodiche verifiche di cassa;
- e) verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;
- f) verifica il rendiconto annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, se incaricato della revisione legale, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Rosella Monta

Art. 19 - Sito web

Nel sito web dell'Associazione, sono pubblicati in modo trasparente e chiaro tutti gli elementi informativi utili per i Servizi pubblici, per il Privato sociale o per soggetti privati che vogliano informarsi sulle attività e gli scopi dell'Associazione e/o avvalersi delle prestazioni offerte dagli associati.

Saranno resi disponibili le seguenti informazioni e documenti:

- l'atto costitutivo e lo Statuto;
- il Codice Deontologico;
- una precisa descrizione delle attività professionali esercitabili dagli associati;
- l'elenco nominativo dei Soci iscritti, con indicazione della residenza e dell'indirizzo email, aggiornato annualmente;
- la composizione degli Organi dell'Associazione e i titolari delle cariche sociali;
- l'organigramma dell'Associazione;
- i requisiti per la partecipazione all'Associazione;
- le sedi regionali dell'Associazione;
- atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci in estratto;
- il bilancio o rendiconto annuale;
- i recapiti e le modalità di accesso allo sportello per i consumatori.

Art. 20 - Scioglimento

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e nomina uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

Art. 21 - Norma finale

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle leggi vigenti in materia.

Rossella Monte

